



ROTTAMAZIONE QUINQUIES: NUOVA OPPORTUNITÀ DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI FISCALI

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", cosiddetta Legge di Bilancio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301, supplemento ordinario n. 42 del 30 dicembre 2025, introduce importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali.



LA NOVITA' NORMATIVA

Con l'art. 1, commi da 81 a 101 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, viene prevista la possibilità di chiedere la definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione Quinquies, dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023**, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

SOMME RIENTRANTI NELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:

- delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

SOMME ESCLUSE DALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES



La norma esclude dalla nuova "Rottamazione" i debiti che, seppur rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.

Non rientrano altresì nel beneficio della rottamazione quinquies alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- tributi che non sono collegati alle dichiarazioni periodiche (ad es. registro, successioni, ecc.);
- aiuti di Stato;
- imposte sui redditi e IVA dovute in base ad avvisi di accertamento e di rettifica;
- recuperi di crediti d'imposta inesistenti e non spettanti;
- carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31.12.1999 e dopo il 31.12.2023;
- debiti verso INAIL;
- tributi locali IMU, TARI e TASI (salvo decisione autonoma del Comune);
- contributi dovuti a casse professionali;
- somme dovute in base agli avvisi bonari;
- tributi non erariali;
- IVA dovuta in dogana e accise;
- IMU dovuta non connessa alla dichiarazione annuale;
- Contributi previdenziali dovuti all'INPS non determinati sulla base della dichiarazione dei redditi (c.d. "contributi fissi") e da accertamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contribuente può scegliere se pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

La norma specifica che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

DECADENZA E PERDITA DEI BENEFICI

La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace, a seguito dell'omesso ovvero insufficiente versamento:



- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa con l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602/1973.

3

COME ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE QUIENQUIES

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), i dati necessari a individuare i carichi definibili, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2026, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro il 30 aprile 2026 il debitore può in ogni caso integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una "Comunicazione" di accoglimento della domanda contenente:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione quinquies;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;

ovvero eventuale diniego, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

21 gennaio 2026

contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

